

ALLEGATO " _____ " AL C.D.U.

PROT.N. _____ DEL _____

INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITA'

(Estratto dalle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale entrato in vigore il 22/08/2007)

Art. 14 – Infrastrutture per l'accessibilità

1. Classificazione

La classificazione delle strade è quella adottata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento nonché dalle successive modificazioni, in applicazione del quale, attraverso i pertinenti provvedimenti, tutte le strade carrabili esistenti sul territorio comunale, incluse le strade ex statali, sono qualificabili nella classe F (strade locali).

2. Variabilità del tracciato

I tracciati viari di previsione che figurano nella cartografia di Piano sono indicativi e di massima. Essi potranno pertanto venir variati in sede di progettazione esecutiva entro fasce di 10 m dal limite esterno dei tracciati stessi. Nel caso di tracciati a confine con ambiti o zone diversi, la rettifica degli stessi in sede esecutiva comporterà automaticamente l'aggiornamento dei perimetri delle partizioni interessate.

3. Salvaguardia e regolarizzazione

Nelle aree destinate alla viabilità di nuova formazione, di conferma di quella esistente, di parcheggio autoveicolare pubblico, è vietata qualsiasi costruzione anche se in sottosuolo, che non sia volta alla realizzazione del servizio previsto.

Nel caso della presentazione di progetti di trasformazione interessanti aree marginali alle superfici stradali di cui sopra, il Comune previo parere del Commissione Edilizia, in relazione alle esigenze di salvaguardare la possibilità di realizzazione e miglioramento del sistema viario pubblico, potrà disporre l'obbligatorietà di arretramenti o di particolari tipologie di sistemazioni delle superfici private, per una fascia di spessore sino a m. 5 da ogni lato della viabilità pubblica esistente o di quella di previsione.

In particolare nella progettazione delle strade devono essere previsti appositi spazi per la raccolta dei rifiuti e per gli altri elementi accessori per evitare intralcio alla viabilità.

Nella progettazione delle strade, ove le condizioni lo consentano, devono essere previsti i marciapiedi che ove possibile devono essere alberati.

E' facoltà della Civica Amministrazione consentire l'attraversamento di strade pubbliche con sovrappassi e sottopassi, subordinatamente a valutazioni di carattere ambientale e funzionale anche se non cartograficamente individuati.

Ove per motivate esigenze di regolarizzazione del calibro stradale o per realizzare infrastrutture pubbliche – parcheggi, anche su proposta dei privati risultati, ad insindacabile giudizio del Comune, necessaria la demolizione di parti di volume di fabbricati esistenti, è sempre consentito il recupero di una quantità di volume pari ai 4/3 di quello demolito, da ricomporsi nel fabbricato oggetto di intervento con l'utilizzo dei parametri di altezza e distanza disposti dalle Norme di zona per gli incrementi volumetrici e con la possibilità di una maggioranza sino al 60% rispetto alla Superficie Agibile rimossa con la possibilità di attribuzione di destinazione d'uso comunque ammessa dal P.U.C. per l'ambito.

Nel caso la porzione da demolire risulti maggiore del 15% del volume dell'edificio, è sempre ammesso l'intervento di integrale sostituzione edilizia dell'edificio stesso con la sua riproposizione in sedime diverso nell'ambito dello stesso lotto di proprietà, con la possibilità di una maggiorazione del 35% rispetto al volume preesistente e con la possibilità di cambio di destinazione comunque ammessa dal P.U.C. per l'ambito con l'osservanza dei parametri edilizi che seguono:

- ☐ H max = pari a quella preesistente o comunque idonea a consentire l'adeguamento alle norme igienico sanitarie vigenti alle relative altezze interne, con un minimo di m. 7 comunque consentito.
- ☐ DC = m. 5,00 o minore se preesistente sino a quanto previsto dal Codice Civile
- ☐ D = m. 10,00 o minore se preesistente sino a quanto previsto dal Codice Civile
- ☐ DS = m. 3,00

L'intervento è assentito con diretto titolo abilitativo con contestuale stipula di convenzione a garanzia della cessione gratuita al Comune della superficie di proprietà privata oggetto di ampliamento stradale.

3.1. Ampliamento di iniziativa privata di percorsi veicolari pubblici

E' consentito l'intervento di ampliamento di strade collinari pubbliche, al fine della creazione di aree di manovra, di interscambio, o superfici di parcheggio pubblico, realizzato da soggetti privati proprietari, anche in struttura fuori terra.

Le superfici conseguite al di sotto del piano stradale pubblico potranno avere destinazione a parcheggio privato o a altra funzione pertinenziale.

L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione tra il soggetto privato proponente ed il Comune con la quale dovrà essere garantita l'integrale realizzazione dell'ampliamento del percorso pubblico e la sua cessione al Comune in assenza di oneri.

3.2. Disciplina specifica degli interventi per la viabilità provinciale

Lungo la rete della viabilità provinciale esistente e di quella eventualmente prevista dal P.T.C.P., sono da applicarsi le disposizioni contenute all'art. 15 delle N.T.A. del predetto P.T.C.P., che qui si intendono esplicitamente richiamate e recepite.

4. Caratteristiche minime delle strade di nuova costruzione

4.1. Tipologia

- *Strada primaria*: strada pubblica al servizio di un notevole volume di traffico, che collega il capoluogo del Comune con gli altri Comuni contermini;
- *Strada Urbana di Quartiere*: strada pubblica di impianto del sistema abitativo, a doppio senso di marcia;
- *Strada locale*: strada minore ad uno o a due sensi di marcia, in derivazione da quella di impianto principale all'interno delle zone abitate, e di servizio a nuclei minori o al tessuto sparso collinare.

4.2. Caratteristiche geometriche minime prescritte per le strade di nuova costruzione

In via generale le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade a pubblico accesso dovranno rispondere alle disposizioni di cui al Decreto del Min. delle Infrastrutture 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Ai fini dell'adeguamento dei requisiti funzionali alle esigenze della morfologia locale vengono indicate ulteriori caratteristiche tecniche da raccomandarsi nel caso di interventi volti alla formazione delle strade a pubblico accesso di nuova realizzazione, o oggetto di rilevanti interventi di ammodernamento.

Larghezza minima della carreggiata da m. 7,00 a m. 5,00 in relazione alla funzione della strada, con possibilità per le strade in ambito collinare di ridurre tale larghezza sino a m. 2,50, con obbligo in tale caso di previsione di piazzole a vista per l'incrocio dei veicoli.

Pendenza massima da osservarsi per le strade principali 15% con possibilità di incremento sino al 18% per brevi tratti delle strade collinari. In corrispondenza dei tornanti le pendenze massime indicate debbono essere ridotte almeno di 1/5 del loro valore.

4.2.1. Strade di carattere privato

La formazione di percorsi carrabili ad accesso limitato ai proprietari o agli aventi titolo è disciplinata come segue, fatte salve specifiche disposizioni per ciascun ambito del Piano, indicate nel titolo II delle presenti Norme.

I percorsi carrabili che accedono a edifici aventi complessivamente S.A. maggiore di 500 mq. debbono osservare i requisiti funzionali disposti al punto che precede per le strade locali collinari.

I percorsi carrabili serventi edifici con S.A. complessiva minore di 500 mq., possono avere larghezza minima della carreggiata sino a m. 2,00 e avere pendenze maggiori rispetto a quelle indicate nel punto che precede a condizione che ciò sia motivato da un conseguente e dimostrato minor impatto sulla morfologia

preesistente, e che siano adottate tecniche costruttive atte a garantire il transito in sicurezza degli autoveicoli.

E' in ogni caso prescritto che nella realizzazione delle rampe e delle strade a carattere privato siano regimati i deflussi delle acque meteoriche con loro conduzione a smaltimento in assenza di riversamenti diretti sulla carreggiata stradale pubblica.

4.3. Piste ciclabili

La formazione di piste ciclabili è ammessa in tutto il territorio comunale sulla base di itinerari definiti dal Comune attraverso appositi progetti.

Le caratteristiche geometriche-dimensionali delle piste dovranno essere conformi alla normativa specifica di settore.

4.4. Percorsi pedonali

Dovranno essere realizzati con marciapiedi rialzati da ubicarsi all'esterno delle banchine e delle eventuali piste ciclabili ed avere larghezza minima di 1,20 m.;

5. Flessibilità delle disposizioni

Il Comune su parere della Commissione Edilizia potrà rilasciare titolo alla esecuzione anche in carenza dell'osservanza puntuale delle caratteristiche geometriche determinate ai precedenti punti, laddove la inosservanza derivi dai motivi che seguono:

1. adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche;
2. insuperabili e comprovate difficoltà operative;
3. interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme.

6. Strade private esistenti

Gli interventi sulla viabilità a carattere privato esistente dovranno conformarsi ai requisiti funzionali prescritti al precedente punto 4.2.1. in relazione al loro livello di servizio.

Ove l'intervento di adeguamento di strade private esistenti preveda modificazioni nel sistema di pavimentazione dovrà essere sempre prodotta accurata analisi della regimazione delle acque e degli scoli a valle, al fine di evitare riversamenti di qualsiasi tipo sulla viabilità pubblica.

Ove il fondo preesistente risulti permeabile, in via generale, e salva valutazione caso per caso disposta dal Comune, debbono essere conservati i caratteri di permeabilità esistenti.

7. Strade tagliafuoco e piste da esbosco

In tutte le zone del Piano è ammessa la formazione di strade aventi funzione tagliafuoco o di pista da esbosco, da realizzare preferibilmente mediante adattamento della viabilità minore esistente ed in assenza di rilevanti interventi sulla morfologia. Tali strade dovranno essere conformi a quanto disposto dalle norme in materia di Polizia Forestale.

8. Richiamo a provvedimenti recepiti nel P.U.C.

Deve intendersi richiamato e recepito integralmente nel PUC il contenuto della variante al P.R.G. approvata con Provv. Dir. della Provincia di Genova (atto 5443 del 20/09/2002), relativamente alla individuazione del tracciato e delle aree di sosta e relative disposizioni volte alla formazione della nuova viabilità di collegamento Cotulo-Carbonara.